

Fa fede soltanto la versione che  
sarà pubblicata ufficialmente

## Legge federale sull'energia (LEne)

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del [data],  
*decreta:*

I

La legge federale del 30 settembre 2016<sup>1</sup> sull'energia è modificata come segue:

*Inserire dopo il titolo della sezione 2*

*Art. 9a* Concezione per le energie rinnovabili

<sup>1</sup> La Confederazione elabora una concezione ai sensi dell'articolo 13 della legge federale del 22 giugno 1979<sup>2</sup> sulla pianificazione del territorio (LPT) riguardante gli impianti per l'impiego di energie rinnovabili nei settori dell'energia idroelettrica e dell'energia eolica (concezione per le energie rinnovabili).

<sup>2</sup> Dopo avere effettuato una ponderazione degli interessi coinvolgendo le autorità preposte, la Confederazione definisce nella concezione per le energie rinnovabili le ubicazioni degli impianti più importanti per lo sviluppo dell'approvvigionamento energetico e descrive tali impianti.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce a partire da quali dimensioni e da quale importanza tali impianti possono figurare nella concezione per le energie rinnovabili.

*Art. 10 cpv. 1 terzo periodo*

<sup>1</sup> ... È fatto salvo l'articolo 10a.

*Art. 10a* Definizione quale dato acquisito nei piani direttori secondo la concezione per le energie rinnovabili

<sup>1</sup> I Cantoni definiscono nei loro piani direttori quale dato acquisito le ubicazioni degli impianti idroelettrici e degli impianti eolici più importanti tenendo conto della concezione per le energie rinnovabili.

<sup>2</sup> Se dalla ponderazione degli interessi effettuata con le autorità preposte emerge che la concezione per le energie rinnovabili non può essere attuata come previsto, i Cantoni lo indicano nei loro piani direttori.

<sup>3</sup> Le ubicazioni di categoria dato acquisito di cui al capoverso 1 non sono impugnabili direttamente.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i termini per l'adattamento dei piani direttori cantonali.

*Inserire prima del titolo del capitolo 3*

*Art. 14a* Procedura cantonale di approvazione dei piani

<sup>1</sup> I Cantoni prevedono per gli impianti idroelettrici e gli impianti eolici più importanti secondo l'articolo 10a capoverso 1 una procedura di approvazione dei piani concentrata.

<sup>2</sup> Nel corso della procedura di approvazione dei piani è regolamentato l'uso ammissibile del suolo, inclusi le opere di allacciamento e i cantieri necessari. Inoltre, durante la procedura sono rilasciate tutte le autorizzazioni di competenza dei Cantoni e dei Comuni necessarie a un progetto nonché eventuali concessioni e diritti di espropriazione.

<sup>3</sup> L'autorità incaricata dell'approvazione dei piani è l'Esecutivo cantonale. Esso può delegare tale competenza a un servizio amministrativo cantonale.

<sup>4</sup> La decisione di approvazione dei piani può essere oggetto di ricorso innanzi al tribunale cantonale superiore conformemente all'articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005<sup>3</sup> sul Tribunale federale. La decisione di tale tribunale può essere impugnata innanzi al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico.

<sup>5</sup> Per quanto possibile, l'istanza di ricorso adotta una decisione con effetto riformatorio.

---

RS .....

<sup>1</sup> RS 730.0

<sup>2</sup> RS 700

<sup>3</sup> RS 173.110

*Art. 75a* Disposizione transitoria della modifica del [data]

<sup>1</sup> Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali concernenti la procedura di approvazione dei piani concentrata secondo l'articolo 14a si applicano per analogia, come diritto cantonale sussidiario, gli articoli 16–17 della legge del 24 giugno 1902<sup>4</sup> sugli impianti elettrici. In alternativa e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali, gli Esecutivi cantonali possono disciplinare provvisoriamente la procedura di approvazione dei piani concentrata a livello di ordinanza.

<sup>2</sup> Alla procedura cantonale di approvazione dei piani secondo l'articolo 14a sono assoggettati tutti i progetti per l'impiego di energie rinnovabili per i quali al momento dell'entrata in vigore della modifica del [data]:

- a. le autorità cantonali competenti secondo l'articolo 26 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 1979<sup>5</sup> sulla pianificazione del territorio non hanno ancora approvato il necessario piano di utilizzazione riferito al progetto; o
- b. l'autorità di prima istanza non ha ancora rilasciato le necessarie autorizzazioni cantonali e comunali da coordinare con il piano di utilizzazione secondo l'articolo 25a capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio.

<sup>3</sup> Per i progetti di cui al capoverso 2, i piani di utilizzazione di base e le concessioni passati in giudicato al momento dell'entrata in vigore della modifica del [data] e per i quali non è necessaria alcuna modifica, devono essere integrati nella procedura di approvazione dei piani come basi vincolanti.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

## **2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>6</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 32 cpv. 2 primo periodo*

<sup>2</sup> Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i costi per la realizzazione di impianti solari, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. ...

## **3. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>7</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei comuni**

*Art. 9 cpv. 3 primo periodo*

<sup>3</sup> Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i costi per la realizzazione di impianti solari, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. ...

## **4. Legge federale del 22 giugno 1979<sup>8</sup> sulla pianificazione del territorio**

*Art. 18a cpv. 1 primo periodo*

<sup>1</sup> Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli impianti solari sufficientemente adattati ai tetti o alle facciate non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 capoverso 1. ...

## **5. Legge federale del 22 dicembre 1916<sup>9</sup> sull'utilizzazione delle forze idriche**

*Art. 60 cpv. 1*

<sup>1</sup> La procedura per la concessione da darsi dalle autorità cantonali è regolata dai Cantoni, fatti salvi gli articoli 14a e 75a capoversi 1–3 della legge federale sull'energia del 30 settembre 2016<sup>10</sup> e le disposizioni che seguono.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

---

4 RS 734.0

5 RS 700

6 RS 642.11

7 RS 642.14

8 RS 700

9 RS 721.80

10 RS 730.0